

Trasparenza gestione rifiuti

In questa sezione sono contenute le informazioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come previsto dalla deliberazione ARERA n. 444/2019

1. GESTORI DEL SERVIZIO E RELATIVI RECAPITI

GESTORE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI: Comune di Plodio, Ufficio Tributi

Per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio rivolgersi all'ufficio tributi del Comune di Plodio

Indirizzo: Loc. Chiesa 72

Orario

Lunedì: dalle 8.30 alle 12.30

Martedì: dalle 8.30 alle 12.30

Mercoledì: dalle 8.00 alle 12.30

Giovedì: dalle 8.30 alle 12.30

Venerdì: dalle 8.00 alle 12.30

Sabato: dalle 8.00 alle 12.30

Telefono: 019 519649

E-mail: protocollo@comune.plodio.sv.it

PEC: comune.plodio.sv@pec.it

GESTORE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE:

SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA

Per informazioni in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti, segnalazioni, prenotazione servizi, ad esempio ritiro ingombranti e per qualsiasi informazione sul servizio, rivolgersi a SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA

Indirizzo: Via Sardegna 2 - 17047 - Vado Ligure (SV)

Telefono: 019.886.664

Numero verde SAT: 800.966.156

MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

POMERIGGIO: lunedì, martedì, giovedì dalle 14.30 alle 17.00 – venerdì dalle 14.30 alle 16.00

Email: info@satservizi.org

PEC: sat.servizi@legalmail.it

2. MODULISTICA PER L'INVIO DI RECLAMI

Per l'invio di reclami compilare il seguente modulo ed inviarlo agli indirizzi di cui al punto precedente. [Link modulo reclami](#)

3. CALENDARIO E ORARI RELATIVI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI e ISTRUZIONI PER UN LORO CORRETTO CONFERIMENTO

Per prendere visione del calendario relativo alla raccolta dei rifiuti urbani consultare il seguente link:

Per prendere visione delle istruzioni per corretto conferimento dei rifiuti consultare il seguente PDF <https://www.satservizi.org/wp-content/uploads/2021/09/PLODIO.pdf> o prendere visione dell'ECODIZIONARIO, consultabile al seguente link <https://www.satservizi.org/ecodizionario/>

4. CAMPAGNE STRAORDINARIE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Attualmente non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani

5. CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Sezione in fase di aggiornamento

6. PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSEGUITA NEL COMUNE

Sono riportati nella seguente tabella i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso.

Anno	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD - Pro capite (kg/ab.*anno)	RU - pro capite (kg/ab.*anno)
2021	622	204,611	312,611	65,45	328,96	502,59
2020	626	244,947	350,137	69,96	391,29	559,32
2019	642	192,339	300,399	64,03	299,59	467,91

7. CALENDARIO E ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

Per prendere visione del calendario e degli orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio strade si invita a consultare il seguente link:

8. INFORMAZIONI IN MERITO ALLE REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA, ALLE VARIABILI, ALLE RIDUZIONI E ALLE IMPOSTE APPLICABILI

a) Regole di calcolo della tariffa

UTENZE DOMESTICHE – ABITAZIONE DI 100 MQ – TRE OCCUPANTI

Per un'abitazione di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 424,83, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 1,05

Tariffa variabile: € 299,60

*Quota fissa: € 1,05 * 100 = €*

Quota variabile: € 299,60

Totale imposta: € 105 + € 299,60 = € 404,6

Totale: €404,6 + 5 % = € 424,83

UTENZE NON DOMESTICHE – UFFICI E AGENZIE

Per un ufficio di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 237,3, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 0,93

Tariffa variabile: € 1,33

*Quota fissa: € 0,93 * 100 = € 93*

*Quota variabile: € 1,33 * 100 = € 133*

Totale imposta: € 93 + € 133 = € 226

Totale: € 226 + 5 % = € 237,3

Le tariffe vigenti per l'anno 2023 sono le seguenti:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,82	99,87
FASCIA B	2	0,96	233,02
FASCIA C	3	1,05	299,60
FASCIA D	4	1,13	366,18
FASCIA E	5	1,21	482,69
FASCIA F	> 5	1,27	565,91

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,30	0,42	0,72
2	Campeggi, distributori carburanti	0,63	0,89	1,52
3	Stabilimenti balneari	0,35	0,50	0,85
4	Esposizioni, autosaloni	0,28	0,41	0,69
5	Alberghi con ristorante	1,00	1,42	2,42
6	Alberghi senza ristorante	0,75	1,06	1,81
7	Case di cura e riposo	0,89	1,27	2,16
8	Uffici e agenzie e studi professionali	0,93	1,33	2,26
9	Banche, istituti di credito	0,51	0,73	1,24
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,81	1,15	1,96
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,00	1,43	2,43
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,67	0,96	1,63
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,86	1,22	2,08
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,40	0,57	0,97
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,51	0,73	1,24
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,52	6,43	10,95
17	Bar, caffè, pasticceria	3,40	4,83	8,23
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,64	2,34	3,98
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,44	2,04	3,48
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	8,06	13,72
21	Discoteche, night club	0,97	1,39	2,36

b) *Variabili*

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

c) *Riduzioni*

Sono attualmente previste le seguenti riduzioni:

- In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.
- Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è tra i 1001 e i 2.000 mt lineari, del 70% se la distanza è tra i 2.001 e 3.000 mt lineari e del 95% se la distanza è oltre i 3.001 mt. lineari, calcolati su strada carrozzabile.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico la tariffa è ridotta del 30%. L'applicazione della riduzione è preceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente sarà inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare.

UNICO OCCUPANTE

Abitazioni occupate da un solo occupante residente nel Comune: riduzione del 30%.

ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%.

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30 %, a condizione che:

- a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Per la specifica disciplina e le modalità di accesso a tali riduzioni si rimanda a quanto disposto agli articoli 20, 21, 22, 23, 25 e 26 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI consultabile nell'apposita sezione "REGOLAMENTO TARI".

d) Imposte applicabili

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell'avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L'art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.

9. EVENTUALI RIDUZIONI TARIFFARIE AGLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

Articolo 24 del Regolamento TARI

“A norma dell’articolo 1 comma 660 L. 147/2013 su richiesta dell’interessato è possibile concedere una riduzione della TARI del 20% calcolata sull’ammontare globale della tassa purché il nucleo familiare del richiedente abbia i seguenti requisiti:

a) presenza nello stato di famiglia di un invalido al 100% comprovata da adeguata documentazione;

b) residenza dell’invalido nell’immobile sito in Plodio da cui deriva l’imponibile TARI.

L’agevolazione sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Il costo dell’agevolazione di cui al presente articolo è coperto mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune”.

10. ESTREMI DEGLI ATTI DI APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER L’ANNO IN CORSO

Consultare il seguente link per prendere visione della Delibera di Approvazione delle Tariffe TARI per l’anno in corso:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. n.9 del 25/05/2023

http://www.comune.plodio.sv.it/portals/281/SiscomArchivio/4/deliberacc9_2023adozionepefetariffetari2023.pdf

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_tari/risultato.htm

11. REGOLAMENTO TARI

Si riporta di seguito il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti in vigore:

Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI):

<http://www.comune.plodio.sv.it/portals/281/SiscomArchivio/7/Regolamentotari2023.pdf>

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_tari/risultato.htm

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE

In deroga all’art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

13. SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RIFERITA ALL'ANNO IN CORSO

Le scadenze di pagamento della tariffa per l'anno in corso sono:

Unica soluzione: scadenza 31 agosto 2023

Due rate:

- *Primo acconto* – scadenza 31 agosto 2023 nella misura del 50%;
- *Secondo acconto* – scadenza 31 ottobre 2023 nella misura del 50%.

14. RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

In caso di omissivo, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

15. SEGNALAZIONE ERRORI IMPORTI

Per l'invio di richieste di rettifica degli importi addebitati compilare il seguente modulo ed inviarlo agli indirizzi di cui al precedente punto 1. [Link al modulo di rettifica importi](#)

16. DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE

È facoltà dell'utente ricevere l'avviso di pagamento in formato elettronico, inviando apposita comunicazione all'indirizzo email comune.plodio.sv@pec.it.

17. EVENTUALI COMUNICAZIONI AGLI UTENTI DA PARTE DI ARERA

Al momento non sono previste particolari comunicazioni agli utenti da parte di ARERA.

18. RECAPITI TELEFONICI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Per il servizio di pronto intervento, contattare il gestore dell'attività di raccolta e trasporto rifiuti – spazzamento e lavaggio strade ai seguenti recapiti:

800.078.528 gratuito solo per urgenze e raggiungibile 24 ore su 24, dedicato esclusivamente alle segnalazioni di situazioni che possono generare pericolo per le persone e/o degrado o che impattano sulle condizioni igienico-sanitarie. In particolare richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

Richieste di Pronto Intervento riguardanti i casi sotto riportati, debbono invece essere inoltrate al locale Comando di Polizia Municipale del Comune e/o agli uffici tecnici comunali:

- richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolano la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattano sulle condizioni igienico-sanitarie;
- richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolano la normale viabilità o creino situazioni di pericolo.

19. POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELL'AMBITO DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI

Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, ha individuato, come indicato dall'art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nella schema regolatorio 1, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste dalla Carta della qualità vigente.

20. STANDARD GENERALI DI QUALITÀ

Avendo il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, optato per lo schema regolatorio I di cui sopra non è soggetto, secondo quanto disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma, art. 3 del TQRIF, a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio di cui all'APPENDICE 1 del TQRIF.

21. TARIFFA MEDIA APPLICATA ALLE UTENZE DOMESTICHE E ARTICOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI APPLICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Per informazioni riguardanti i corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche, si rinvia alla precedente sezione INFORMAZIONI IN MERITO ALLE REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA, ALLE VARIABILI, ALLE RIDUZIONI E ALLE IMPOSTE APPLICABILI.

La tariffa media applicata alle utenze domestiche abitative nel Comune di Plodio, ipotizzando un'abitazione di 100 mq, è risultante dalla media delle tariffe TARI (TARI fissa e TARI variabile) di ogni fascia, e corrisponde a: **448,545 €/mq**

22. MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Rateizzazione degli importi ordinari (Articolo 29 del Regolamento TARI)

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate le cui scadenze sono fissate annualmente in sede di approvazione delle tariffe del tributo.

Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto su indicato per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

- a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
- b) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento, prendendo contatto diretto con l'ufficio tributi. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

23. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI APERTURA, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di

inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Di seguito è possibile scaricare la modulistica per la dichiarazione di apertura, di variazione e di cessazione dell'utenza:

[*Link al modulo di dichiarazione di apertura*](#)

[*Link al modulo di dichiarazione di variazione/cessazione*](#)